



II D.P.R. 120/2017

introduzione al nuovo regolamento

Matteo Baronti
S.S. Tutela e Vigilanza





Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
 - a) alla **gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
 - b) alla **disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti**;
 - c) **all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**;
 - d) **alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica**.
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.



Definizioni (art. 2)

b) «**suolo**»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

c) «**terre e rocce da scavo**»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i **seguenti materiali**: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, **purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;**



Definizioni (art. 2)

- d) «**autorità competente**»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Definizioni (art. 2)

- o) «**normale pratica industriale**»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;
- p) «**proponente**»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) «**esecutore**»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) «**produttore**»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;



Esclusioni dal campo di applicazione (art. 3)

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di **interventi di demolizione di edifici** o altri manufatti preesistenti



I criteri per considerare le terre e rocce dei sottoprodotti (art. 4)

Vengono ribadite le quattro condizioni: art. 4 comma 2

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).



I criteri per considerare le terre e rocce dei sottoprodotti (art. 4)

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano **materiali di riporto**, la componente di materiali di **origine antropica** frammisti ai **materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20%** in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. **Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d)**, le matrici materiali di riporto sono **sottoposte al test di cessione (D.M. 5 febbraio 1998)** per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, (...) ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.



Deposito intermedio (art. 5)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
 - b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;
 - c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
 - d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
 - e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.
2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.



Piano di utilizzo o dichiarazione di utilizzo?

Cantiere NON in AIA o V.I.A.



Dichiarazione di utilizzo

Cantiere IN AIA o V.I.A.



6000 m³ *Piano di utilizzo*

Cantiere IN AIA o V.I.A.



6000 m³ *Dichiarazione di utilizzo*



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20 Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, **il produttore dimostra**, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20 Ambito di applicazione

- 2. Nel caso in cui, per **fenomeni di origine naturale** siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **i valori di fondo naturale** sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'**allegato 6** al **comune del luogo di produzione** e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, *le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.* I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
7. **L'autorità competente**, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.



Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Aggiornamento del piano di utilizzo (art. 15)

Va fatto in caso di sostanziale modifica, e cioè.

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo



CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo **deve essere resa** ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**
4. **Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).**



CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

Dichiarazione di avvenuto utilizzo – Cosa succede se non la faccio?

“l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (art. 7, c.3)”

Quindi sto **gestendo un rifiuto senza alcuna autorizzazione** e commetto un **illecito penale** (art. 256 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

A questa tipologia di reato è applicabile la legge 68/2015 (procedura di estinzione delle contravvenzioni con prescrizione e, se rispettate le prescrizioni, ammenda pari ad un quarto del massimo della sanzione, cioè a **6.500 Euro**).

Quindi attenzione ad indicare i termini nell'autodichiarazione ed a rispettarli; se i termini stanno per scadere, chiedere subito una proroga. **E ricordarsi di inviare il DAU!!!**



Art. 185 D.Lgs. 152/06. Esclusioni dall'ambito di applicazione (comma 1, lettera c)

Su questa norma è intervenuto il **DPR n: 120/2017** che, all'art. 24, commi 1 ha stabilito:

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.



CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

La dichiarazione va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

Normalmente il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all'Arpa la dichiarazione. Occorre però seguire quanto previsto dall'art. 24, c.1, ove viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica.

Risulta inoltre importante tenere presenti, ai fini dell'applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all'art. 3 del dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012; tali modifiche riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in presenza di materiali di riporto, con obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

È comunque facoltà del produttore applicare il D.P.R. anche nel caso del riutilizzo nello stesso sito; l'art. 4, comma 2, del D.P.R. prevede infatti che l'utilizzo possa avvenire *“nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa”*. Si tratta quindi di una scelta a totale carico del produttore, fatta spesso in funzione dei quantitativi in gioco e della possibilità di gestire all'interno del cantiere grosse volumetrie di materiali.



DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

L'art. 23 del D.P.R. **modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.**

Le modifiche riguardano il deposito temporaneo dei CER 17.05.04 e 17.05.03*.

Le terre e rocce sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità operative:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
- Quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.



LE NORME TRANSITORIE

1. I piani e i progetti di utilizzo **già approvati** prima dell'entrata in vigore del presente regolamento **restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.** Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità **ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero **ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto** del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, **sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.**
2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento **è in corso una procedura** ai sensi della normativa previgente **restano disciplinati dalle relative disposizioni.** Per tali progetti **è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13/06/2017 n. 120 (22 luglio 2017), il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, **si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate** purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.